



Protezione della maternità e misure di protezione (tabella sinottica)

Articoli di legge LL = legge sul lavoro OLL = ordinanza concernente la legge sul lavoro M = ordinanza sulla protezione della maternità	Mesi di gravidanza								Nascita	Settimane dopo la nascita (& allattamento)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	16	52	Fino alla fine dell'allattamento
LL art. 35a	Occupazione solo con il consenso delle donne incinte Le donne incinte possono assentarsi dal lavoro mediante semplice avviso.								8 settimane prima del parto: divieto di occupazione dalle 20:00 alle 06:00.	Puerpere: occupazione solo con il loro consenso.			
LL art. 35a										Madri che allattano: cfr. testo sopra.			
LL art. 35a	Nessun lavoro straordinario e al massimo 9 ore al giorno fino alla fine del periodo di allattamento.								Divieto di lavoro	Madri che allattano: diritto al tempo necessario per allattare (con preavviso al superiore).			
OLL 1 art. 60 cpv. 1	Lavoro in piedi: riposo giornaliero di 12 ore; pause supplementari di 10 minuti ogni 2 ore.									Madri che allattano: cfr. testo a sinistra.			
OLL 1 art. 60 cpv. 2	Lavoro in piedi: al massimo 4 ore al giorno.									Allattamento in azienda = TL; Allattamento fuori azienda = 50% TL.			
OLL 1 art. 61	In linea di principio, secondo l'OLL 1 per lavori pericolosi o gravosi è richiesta una valutazione dei rischi (rinvio a M).									Madri che allattano: cfr. testo a sinistra.			
OLL 1 art. 62	Donne incinte in zone per fumatori: la normativa sulla protezione contro il fumo passivo rinvia alla LL → M art. 13 (p. es. agente pericoloso CO) → è necessaria l'analisi dei rischi → in generale divieto d'occupazione.									Madri che allattano: cfr. testo a sinistra.			
OLL 1 art. 62, 63 Valutazione dei rischi: lavori pericolosi e gravosi	Esenzione da lavori ritenuti soggettivamente gravosi.									Madri che allattano: cfr. testo a sinistra.			
OLL 1 art. 62 / M art. 13 Protezione dal fumo passivo	Alle donne incinte e alle madri che allattano dev'essere offerta la possibilità di stendersi e riposarsi in condizioni adeguate.									In caso di capacità lavorativa ridotta, adeguare il lavoro → certificato medico (primi mesi dopo il parto).			
OLL 1 art. 64 cpv. 1	Sono vietati carichi superiori ai 5kg (regolarmente); carichi superiore ai 10kg (occasionalmente). Non sollevare/spostare oltre 5 kg.									Madri che allattano: cfr. testo a sinistra.			
OLL 1 art. 64 cpv. 2										Non sono ammessi lavori a temperature < -5°C o > 28°C o in condizioni di umidità; lavori a < 10°C fino a > -5°C → abbigliamento adeguato; lavori a < 15°C → bevande calde.			
OLL 3 art. 34 (Protezione delle donne incinte e delle madri che allattano)	Non sono ammessi movimenti e posizioni del corpo che provocano fatica precoce, come pure gli effetti di forze esterne sul corpo provocati da urti, scosse e vibrazioni.									Madri che allattano: cfr. testo a sinistra.			
M art. 7 Spostamento di carichi pesanti	Occorre verificare se una tale esposizione comporta un pericolo per la salute della madre o del figlio. Eccezione: immunizzazione comprovata (p.es. vaccinazione).									Madri che allattano: cfr. testo a sinistra.			
M art. 8 Lavori: freddo, caldo, umidità	Non è ammessa una pressione acustica superiore o uguale superiore o uguale a 85 dB(A) (LEX 8 h).									Stillende: keine Arbeiten mit radioaktiven Stoffen.			
M art. 9 Movimenti e posizioni del corpo c provocano una fatica precoce	Per le donne incinte non devono essere superati gli equivalenti di dose ai sensi dell'ordinanza sulla radioprotezione.									Madri che allattano: cfr. testo a sinistra.			
M art. 10 Microrganismi	L'esposizione a sostanze chimiche pericolose non dev'essere pregiudizievole alla madre o al bambino. Badare alle particolarmente pericolose per le madri e il bambino → valutazione dei rischi!									Madri che allattano: cfr. testo a sinistra.			
M art. 11 Lavori sottoposti al rumore	Divieto di svolgere lavoro notturno o a squadre in presenza di attività pericolose ai sensi degli articoli 7 a 13.									Madri che allattano: cfr. testo a sinistra.			
M art. 12 Radiazioni ionizzanti	Il lavoro a cottimo o cadenzato non sono autorizzati se non può essere regolato dalla lavoratrice stessa.												
M art. 13 Sostanze chimiche pericolose	Divieto di occupazione in presenza di sovrappressione o in un'atmosfera sotto-ossigenata.												
M art. 14 Lavori che si basano su un sistema di organizzazione molto gravoso													
M art. 15 Lavoro a cottimo e lavoro cadenzato													
M art. 16 Occupazioni particolari vietate													

Sussiste un pericolo se si verificano le condizioni di cui agli articoli 7-13.